



Repubblica italiana

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 27 settembre 2019

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 6 giugno 2019, n. 7;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2017*";

vista la deliberazione del 7 febbraio 2019, n. 5/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019, successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR;

considerato il mancato invio tramite il sistema ConTe del questionario relativo al rendiconto 2017 da parte dell'Organo di revisione del Comune di Scanno (AQ);

vista la nota del 17 settembre 2019, protocollo n. 3522, con cui il Magistrato istruttore ha comunicato all'Organo di revisione e al Sindaco del Comune di Scanno (AQ) il deferimento in Adunanza in camera di consiglio per deliberare in merito al mancato invio della relazione di cui al comma 166 dell'articolo unico della legge n. 266/2005;

vista l'ordinanza del 17 settembre 2019, n. 36/2019 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

vista la nota del 20 settembre 2019 inviata dall'Organo di revisione *pro tempore* in carica;

vista la deliberazione di Consiglio comunale del 21 giugno 2019, n. 20, con la quale è stato nominato l'Organo di revisione del Comune di Scanno (AQ) per il triennio 2019/2022;

udito il relatore, dott. Giovanni Guida;

PREMESSO IN FATTO

Il Revisore del Comune di Scanno (AQ) non inviava nel rispetto del termine previsto, alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti, la relazione da predisporre ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ordine al rendiconto 2017 approvato dal Comune.

Al fine di attivare il controllo previsto dall'art. 148-*bis* Tuel (che, per l'appunto, richiama i commi 166 e ss. dell'art.1 della l. n. 266 del 2005), il Magistrato istruttore con diversi solleciti per le vie brevi invitava l'Organo di revisione a provvedere all'adempimento di legge.

Non essendo nel frattempo pervenuto il questionario in oggetto, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n.266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione la fissazione di una camera di consiglio per la discussione collegiale della questione.

A seguito della notifica della convocazione in camera di consiglio, effettuata con nota del 17 settembre 2019 (prot. n. 3522) l'Organo di revisione dell'Ente, con nota del 20 settembre 2019 (prot. n. 3553), comunicava quanto segue: *"in relazione alla nota in oggetto, faccio presente che dalla data del 4 giugno 2019 non ricopro più l'incarico di revisore del Comune di Scanno per decorrenza del termine (periodo ordinario più quarantacinque giorni di prorogatio come per legge), pertanto da tale data sono di fatto impossibilitato ad adempiere all'invio del questionario in oggetto. (...)"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla

comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, del Tuel, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione deve rilevare, innanzitutto, che la relazione sul rendiconto 2017 del Comune, da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non è stata trasmessa nei termini previsti.

Si evidenzia, preliminarmente, che il mancato o il tardivo invio della predetta Relazione, a prescindere dall'individuazione della causa concreta, costituisce una grave irregolarità in quanto impedisce alla Sezione di svolgere il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'ente.

Il Comune, per il tramite dell'Organo di revisione, deve infatti fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le Relazioni-Questionari sui Bilanci di previsione e sui Rendiconti (oltre alle eventuali informazioni successivamente richieste) nei termini prescritti, onde consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, si ricorda che l'Ente avrebbe potuto tempestivamente far ricorso alla procedura prevista dall'art. 235, comma 2, Tuel, valutando anche l'opportunità di inviare apposita segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente. A ciò deve aggiungersi che - in disparte, dunque, da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto *pro tempore* investito del predetto incarico di revisione - il comma 166 impone agli "*organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria*" di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un'inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione.

Nel caso di specie non può, peraltro, non evidenziarsi come quanto rappresentato dall'ormai precedente Organo di revisione non appare cogliere nel segno. Come, infatti, appare evidente dagli atti sopra richiamati, l'originario termine per l'invio del questionario oggetto dell'odierno deferimento era previsto per il 30 marzo 2019, successivamente prorogato al 30 aprile 2019, ovvero in data comunque antecedente alla scadenza del mandato dello stesso.

Questa Sezione, pertanto, accertato l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione della predetta Relazione, non può che attestare l'impossibilità di procedere, allo stato degli atti, all'esame del rendiconto 2017 del Comune.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

la non conformità a legge del comportamento omissivo dell'Organo di revisione *pro tempore* del Comune di Scanno (AQ), che non ha adempiuto all'obbligo di trasmissione, a questa Sezione regionale di controllo, della relazione di cui al comma 166 dell'articolo unico della legge n. 266/2005, con assenza di idonee ragioni giustificative dello stesso;

DISPONE

che l'Organo di revisione attualmente in carica provveda al predetto adempimento entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della presente deliberazione, decorsi i quali quest'ultima venga trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti

ORDINA

che, a cura della Segreteria della Sezione, si provveda agli adempimenti di rito con trasmissione degli atti, anche per l'eventuale accertamento di profili di responsabilità amministrativa e danno erariale:

- al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune Scanno (AQ);
- all'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Scanno (AQ) attualmente in carica e al precedente;
- alla Procura regionale della Corte dei conti, per l'eventuale accertamento di profili di responsabilità amministrativa e danno erariale, in ordine al comportamento omissivo dell'Organo di revisione *pro tempore* in carica nel periodo di scadenza del termine di invio del questionario in analisi;
- all'Ordine professionale di appartenenza dell'Organo di revisione *pro tempore* in carica nel periodo di scadenza del termine di invio del questionario in analisi.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 settembre 2019.

L'Estensore
F.to Giovanni GUIDA

Il Presidente
F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 7 ottobre 2019

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
F.to Lorella GIAMMARIA